

STATUTO

di
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ASSOCIAZIONE VOX ET SONUS - APS

Associazione culturale per la conoscenza e la promozione
della musica organistica, vocale e di ensemble

ART. 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, della legge nazionale 6-6-2016, n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3-8-2018, n. 105, una Associazione denominata: **"VOX ET SONUS - APS - Associazione culturale per la conoscenza e la promozione della musica organistica, vocale e di ensemble"** con sede in via R. Bacchelli, 10/A, località Serravalle, nel Comune di Riva del Po (Ferrara). La denominazione della Associazione quale Associazione di Promozione Sociale viene subordinata alla iscrizione al RUNTS.
2. Si dà atto che l'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale come più sotto specificate in generale e in dettaglio. Vengono pertanto perseguite finalità civiche, solidaristiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105 prevalentemente, ma non solo, per gli associati. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dunque svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e cioè quelle relative a:
 - art. 5 lettera d) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - art. 5 lettera f) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - art. 5 lettera i) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - art. 5 lettera k) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - art. 5 lettera l) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Più in particolare l'Associazione prevede:
 - A – la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale inerente la musica classica, la musica liturgica, l'arte organistica e organaria;
 - B – l'organizzazione di rassegne concertistiche o singoli concerti di musica organistica, di musica per harmonium, per organo e strumenti vari, concerti di cori e di formazioni canore particolari (solisti, duetti, trii, quartetti ecc.), in collaborazione con le Parrocchie, i Conservatori di musica, le Scuole Civiche di Musica, i Circoli Musicali, i Teatri, i Comuni, le Province, le Regioni, le Pro Loco, le Fondazioni e gli Istituti bancari, gli Enti, le Istituzioni Scolastiche e quelle Culturali (sia pubbliche che paritarie e private), nonché spettacoli di teatro, danza e poesia sostenuti da musiche dal vivo o registrate;
 - C – la realizzazione di conferenze, ricerche storiche e musicologiche, pubblicazioni inerenti organi, organari, organisti;
 - D – la promozione di restauri e manutenzioni di organi storici;
 - E – l'incoraggiamento delle giovani generazioni alla conoscenza della musica colta dedicando particolare attenzione alla educazione musicale in generale, e in particolare alla conoscenza della musica organistica anche con la presentazione di progetti destinati alle scuole con un discorso musicale proposto secondo diverse angolazioni, come momento didattico interdisciplinare di approfondimento pure con ascolto dal vivo di esecuzioni;
 - F – la realizzazione, anche in partnership con Enti, Comuni, Province, Regioni, Scuole private e Scuole pubbliche statali, paritarie o private, Parrocchie, Cooperative e Associazioni, di corsi di musica e di avviamento al canto corale;
 - G – ogni evento potrà essere divulgato attraverso strumenti telematici e digitali per condividere eventi, concerti, *webinar* e similari destinati ad un pubblico *online* e/o *offline*;
 - H – in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.



ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e possono aderirvi senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di condividerne gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione anche le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso il presente Statuto ed eventualmente il Regolamento interno.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo: l'eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati (in forma cartacea o sul sito web dell'associazione) in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione. Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
5. Ci sono 4 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, sia dal punto di vista culturale e artistico che per eccezionali e straordinarie contribuzioni in favore delle attività della Associazione,
benemeriti "alla memoria": possono essere dichiarati soci benemeriti "alla memoria" musicisti, letterati, storici, docenti di Conservatorio, organari, autorità religiose che si siano distinte per dedizione e particolari attività in favore della musica organistica e/o del recupero e/o del restauro degli organi;
6. l'ammissione a socio ordinario, sostenitore e benemerito è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
7. in caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale;
8. il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la eventuale stipula di polizze assicurative.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, in particolare per viaggi in occasione di divulgazione di materiale pubblicitario delle iniziative dell'Associazione, secondo le norme e le disposizioni contenute nelle tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
3. I soci devono versare la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Gli associati, a termini dell'art. 15 del D.Lgs n. 117/2017 comma 3, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, con richiesta scritta al Presidente, che sarà tenuto a autorizzare l'esame entro il termine di giorni 7 (sette) dalla richiesta.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
4. La qualità di socio viene meno: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per n. 2 (due) anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito; per esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi della associazione.

ART. 6 - (Volontari)

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune e del sostegno per le attività associative, mettendo a

- disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
 3. Fra i Volontari si inserisce il cosiddetto "Consulente Ecclesiastico" la cui nomina, previ opportuni preliminari contatti per sondarne la disponibilità, sarà di durata annuale e dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo con formale richiesta all'Ordinario Diocesano della Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Il "Consulente Ecclesiastico" collaborerà per iniziative di Concerti Spirituali, Conferenze su aspetti devozionali, liturgici e di storia della Chiesa, dei Santi, della Musica Sacra.
 4. La figura del "Consulente Ecclesiastico" non avrà alcuna funzione di assistenza spirituale né ai membri del Direttivo, né ai Soci.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
2. Organo di garanzia: l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti per legge.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare per via postale o in alternativa anche in via telematica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e il conto preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione secondo le proposte del Presidente;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - dopo il primo mandato triennale, eleggere il Consiglio Direttivo tenuto conto di quanto segnato nell'art. 7 del presente statuto.
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea potrà tenersi anche mediante i mezzi della telecomunicazione con adeguato preavviso, e con eventuale registrazione audio-video della riunione.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto sui soci, i loro diritti e doveri, sulle finalità dell'Associazione, sui rendiconti economici e finanziari con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e la devoluzione del patrimonio avverrà in conformità all'art.9 del D.Lgs n. 117/2017.
5. È previsto che l'intervento all'Assemblea in determinate situazioni o per urgenze decisionali possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, con debita annotazione nel verbale della Assemblea e nell'eventuale atto deliberativo.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario le cui funzioni vengono assunte di volta in volta da un membro dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Amministratore, un Segretario; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone bilancio o rendiconto; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età;
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta o in formato telematico 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 14 - (Il Revisore Unico dei Conti – eventuale)

1. Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili, e vigila sul rispetto dello Statuto.
2. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 15 (Organo di controllo – eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 16 - (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, entro 30 (trenta) giorni, da un organo di conciliazione.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
4. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 17 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) contributi di privati, c) eredità, donazioni e legati; d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L'intero patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 18 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'Amministratore, presentato al Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.4.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, "il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale" previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente a pena di nullità degli atti di devoluzione del patrimonio medesimo.

ART. 20 - (Assicurazione di quanti operano nelle attività promosse dalla Associazione)

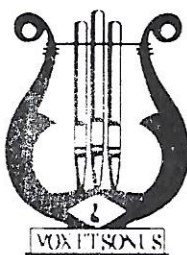
L'Associazione vigilerà per assicurare che quanti operano nelle attività e negli eventi deliberati e programmati dalla Associazione medesima siano coperti per eventuali infortuni da polizze assicurative stipulate dall'ente che ospita l'evento deliberato.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: IL PRESIDENTE

Gianmaria Raminelli



IL SEGRETARIO

Giovanni Raminelli

